

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2022

29/2022/R/EEL

**MODIFICHE RELATIVE ALLE TEMPISTICHE DELLA SESSIONE ANNUALE DI
PARTECIPAZIONE AL MECCANISMO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
32/2021/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1189^a riunione del 25 gennaio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL e s.m.i (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 430/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL, e in particolare l'Allegato A (di seguito: deliberazione 32/2021/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 27/03/2015, 854 (di seguito: sentenza 854/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 novembre 2017, 5619, 5620 (di seguito: sentenze 5619/2017 e 5620/2017);

- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 21 luglio 2017, 1683; 2 maggio 2018, 1182; 6 febbraio 2019, 270; Sez. I, 6 maggio 2019, 1014 (di seguito: sentenze 1683/2017, 1182/2018, 270/2019, 1014/2019);
- la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 8 agosto 2019, 1570 (di seguito: sentenza 1570/2019) e l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 settembre 2019, 4581 (di seguito: ordinanza 4581/2019).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/eel l'Autorità ha adottato il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: Codice di rete tipo o Codice) che disciplina le condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici verso gli utenti della rete con l'obiettivo di dare una disciplina comune e unitaria all'accesso alla rete di trasporto elettrico;
- alcuni utenti del trasporto hanno impugnato avanti il giudice amministrativo dette disposizioni, con particolare riguardo a:
 - la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema fatturati ai clienti finali;
 - il potere dell'impresa distributtrice di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali;
 - gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema;
- in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, con la deliberazione 109/2017/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/eel, finalizzato all'adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli oneri generali del sistema elettrico (di seguito: OGdS) fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto;
- con la medesima deliberazione 109/2017/R/eel, l'Autorità ha altresì adottato, in via cautelare e urgente, una disciplina transitoria al fine di garantire certezza al sistema e agli operatori coinvolti (pur nei limiti consentiti dal contesto normativo e giurisprudenziale); in particolare, l'Autorità ha previsto, tra gli altri, che eventuali esigenze degli operatori che si presentino nonostante tale disciplina transitoria (nelle more del procedimento, e a decorrere dal 1° gennaio 2016) avrebbero trovato adeguata tutela, anche mediante proporzionate forme di compensazione, nell'ambito della disciplina da adottare in esito al procedimento in tal modo avviato;
- l'Autorità, come primo e parziale esito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, ha adottato la deliberazione 50/2018/R/eel, istituendo il "*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli [OGdS] versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*", volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto in relazione agli OGdS già versati alla

Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA) e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, a completamento del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, ha introdotto con la deliberazione 32/2021/R/eel il “*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*” (di seguito: Meccanismo) volto al riconoscimento agli utenti del trasporto degli OGdS versati alle imprese distributrici ma non incassati presso i clienti finali;
- il Meccanismo, che ha carattere transitorio, in attesa di una soluzione definitiva a regime dell’esazione e gestione degli OGdS, mediante un’adeguata riforma legislativa, persegue gli obiettivi di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti alla massima efficienza nella gestione del credito, nonché di minimizzare gli impatti sulla generalità dei clienti finali e limitare i costi di gestione;
- il Meccanismo è gestito dalla CSEA ed è organizzato con sessioni annuali a partecipazione facoltativa; per la prima sessione annuale (2021) la deliberazione 32/2021/R/eel dispone una specifica disciplina avente a oggetto i crediti non riscossi dai clienti ma versati alle imprese distributrici relativi al periodo 1° marzo 2016-31 dicembre 2019;
- le tempistiche delle ordinarie sessioni annuali del Meccanismo sono in sintesi sviluppate secondo lo schema seguente:
 - la CSEA entro il 31 gennaio di ciascun anno pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell’ammontare da reintegrare;
 - entro il 31 maggio di ciascun anno gli utenti del trasporto comunicano alla CSEA, secondo i modelli da questa pubblicati, l’istanza di ammissione al Meccanismo;
 - la CSEA provvede entro il 30 settembre di ciascun anno, valutata positivamente la documentazione inviata dagli utenti del trasporto di cui al precedente alinea, a determinare l’ammontare di reintegrazione;
 - entro il 31 ottobre di ciascun anno la CSEA liquida gli ammontari riconosciuti agli utenti del trasporto e comunica tali ammontari all’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dell’anno 2021 si è tenuta la prima sessione del Meccanismo con tempistiche differite rispetto a quelle delle sessioni ordinarie di cui al precedente punto, al fine di concedere un tempo adeguato alla pubblicazione delle istanze da parte di CSEA e alla presentazione delle stesse da parte dei venditori; in particolare, le tempistiche del Meccanismo per la prima sessione sono in sintesi sviluppate secondo lo schema seguente:

- la CSEA entro il 31 maggio pubblica sul proprio sito internet il modello per la trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'ammontare da reintegrare;
 - entro il 31 luglio gli utenti del trasporto comunicano alla CSEA, secondo le modalità da questa stabilite, la domanda di ammissione al Meccanismo;
 - la CSEA provvede entro il 31 ottobre, valutata positivamente la documentazione inviata dagli utenti del trasporto di cui al precedente alinea, a determinare l'ammontare di reintegrazione e procede alla liquidazione dell'ammontare riconosciuto;
 - entro il 30 novembre la CSEA liquida gli ammontari riconosciuti agli utenti del trasporto e comunica tali ammontari all'Autorità;
- alcune istanze presentate dai venditori hanno reso necessario diversi approfondimenti da parte della CSEA, al fine di poter chiarire e precisare le informazioni acquisite, ciò che ha comportato una dilatazione delle tempistiche di liquidazione da parte di CSEA;
 - in conseguenza di quanto indicato al precedente punto, CSEA ha segnalato che la liquidazione degli ammontari da riconoscere nell'ambito della prima sessione del Meccanismo avverrà in un momento molto prossimo al momento in cui la medesima CSEA dovrà pubblicare i modelli per la trasmissione delle informazioni funzionali alla gestione della sessione del 2022 (31 gennaio 2022); ciò determina un'evidente situazione di difficoltà a rispettare quest'ultima scadenza, non imputabile a CSEA;
 - a quest'ultimo riguardo, è anche il caso di rilevare che l'intervallo di tempo che, per le sessioni ordinarie del Meccanismo, intercorre tra la data di pubblicazione dei suddetti modelli, e la data prevista per la presentazione delle istanze da parte dei venditori interessati (quattro mesi), risulta immotivatamente sproporzionato rispetto all'intervallo previsto nell'ambito di analoghi istituti, quale il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL (che prevede un intervallo di due mesi tra la data di pubblicazione dei modelli da parte di CSEA e la successiva presentazione delle istanze da parte degli operatori);
 - da ultimo, sempre nell'ambito della sessione del Meccanismo relativa al 2021, CSEA ha segnalato anche alcuni ritardi da parte degli utenti del trasporto nella produzione della documentazione richiesta, nonché istanze di rettifica presentate oltre i termini previsti dalla regolazione; tale situazione, a fronte di termini che la deliberazione 32/2021/R/EEL configura come ordinatori, ha contribuito ad appesantire ulteriormente l'attività amministrativa di CSEA, incidendo sui tempi necessari per la gestione della sessione medesima;
 - a quest'ultimo riguardo, dalle segnalazioni di CSEA emerge quindi l'esigenza di introdurre meccanismi decadenziali che assicurino il rispetto, da parte degli operatori, delle tempistiche previste, al fine di non pregiudicare l'efficiente gestione delle successive sessioni del Meccanismo; peraltro, la perentorietà dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al Meccanismo, completa di tutte le informazioni richieste, non può che dispiegare i suoi effetti limitatamente alla gestione della sessione annuale cui l'istanza si riferisce

(dovendo comunque il Meccanismo compensare l'onere sostenuto dal venditore per gli OGdS versati all'impresa distributrice ma non riscossi presso i propri clienti finali); conseguentemente, l'operatore che ha presentato istanza tardiva o incompleta di riconoscimento d'un credito nell'ambito di una sessione annuale, avrà comunque il diritto di ripresentare istanza per il medesimo credito nell'ambito d'una delle sessioni annuali successive (considerato anche il fatto che ciò che rileva, ai fini del Meccanismo, è che il credito oggetto di istanza sia scaduto da almeno dodici mesi).

RITENUTO CHE:

- a fronte del prolungarsi delle attività di liquidazione degli ammontari da parte di CSEA nell'ambito della sessione del 2021, richiamate nel precedente gruppo di considerati, sia opportuno posticipare al 31 marzo 2022 il termine entro il quale la CSEA è tenuta a predisporre e a pubblicare i modelli per la partecipazione alla sessione del 2022, mantenendo invariate le successive scadenze del Meccanismo;
- sia, più in generale, opportuno fissare al 31 marzo di ciascun anno (in luogo del 31 gennaio), il termine ordinario entro cui CSEA deve pubblicare i modelli per la partecipazione alle successive sessioni del Meccanismo, al fine di ottenere un allineamento dello schema di tempistiche del Meccanismo con quelle di analoghi istituti previsti dalla regolazione dell'Autorità, quale il meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel;
- sia infine opportuno, al fine di assicurare l'efficiente gestione delle sessioni del Meccanismo, prevedere che il termine (del 31 maggio) per la presentazione dell'istanza di riconoscimento del credito non riscosso, completa di tutti gli elementi e i documenti richiesti, sia inderogabile al fine della partecipazione alla sessione annuale del Meccanismo, con la conseguenza che istanze tardive o incomplete dovranno essere rigettate da CSEA, fatto comunque salvo il diritto dell'operatore di ripresentare istanza (con riferimento al medesimo credito) nell'ambito di una delle sessioni successive

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL nei termini seguenti:
 - i. all'articolo 6.1, lett. a., la parola "gennaio" è sostituita dalla parola "marzo";
 - ii. all'articolo 6.1, la lett. b. è sostituita dalla seguente:

"b. entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, l'utente del trasporto che intende partecipare alla sessione annuale del Meccanismo comunica alla CSEA le informazioni necessarie al calcolo degli ammontari $AR^{OGdS}_{UDT,i}$ presentando istanza con le modalità definite dalla CSEA medesima, completa di tutte le informazioni previste;

istanze tardive o incomplete non sono ammesse al Meccanismo dalla CSEA, salvo il diritto dell'utente del trasporto di presentare istanza per i medesimi crediti nell'ambito di sessioni successive;"

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL, come risultante dalle modifiche disposte, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini